



MINISTERO  
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
UFFICIO  
CIRCONDARIALE MARITTIMO – GUARDIA COSTIERA  
FANO

Largo della lanterna, 3, Fano - Tel. 0721/801329 - Fax 0721/803681  
Email: [ucfano@mit.gov.it](mailto:ucfano@mit.gov.it) - sito istituzionale: [www.guardiacostiera.it](http://www.guardiacostiera.it)

**ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE N. 26/2016**

Il sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo di Fano

- VISTA** la legge 3 aprile 1989, n. 147 “Adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca e salvataggio marittimo con annesso, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e sua esecuzione”;
- VISTO** il D.P.R. 28 settembre 1994, n° 662 “Regolamento di attuazione della legge 3 aprile 1989, n° 147 concernente l’adesione alla Convenzione sulla ricerca ed il salvataggio in mare (SAR 79) adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e relativo Allegato”;
- VISTO** l’art. 105 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come modificato dall’art. 9 della legge 16 marzo 2001, n. 88 relativo al trasferimento di funzioni dallo Stato alle Regioni;
- VISTO** il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 recante “Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’art. 1 della legge 25 giugno 1999 n. 205”;
- VISTO** Il D.P.C.M. 21 dicembre 1995 concernente le aree escluse dal conferimento di funzioni agli Enti locali;
- VISTA** La legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”;
- VISTE** la Legge Regionale 17.05.1999, n° 10 “Conferimento delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo della Regione Marche agli Enti Locali” e la Legge Regionale 11 febbraio 2010, n° 7, “Norme per l’attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo”;
- VISTI** il Regolamento Regionale n° 2 del 13 maggio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, emanato dalla Regione Marche, inerente le “Norme sull’utilizzazione del litorale marittimo della Regione per finalità turistico-ricreative” e la delibera di giunta regionale in data 24.04.2012 recante modifiche al citato Regolamento;
- VISTO** il Regolamento recante “Norme sull’utilizzazione del litorale demaniale marittimo per finalità turistiche e ricreative”, approvato con deliberazione del Consiglio

- Comunale del Comune di Fano n. 112 in data 30.05.2002, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il "Regolamento comunale per l'utilizzo del litorale marittimo per finalità turistico ricreative" approvato con delibera del Consiglio Comunale del Comune di Mondolfo n° 19 del 30.04.2010, e successive modifiche e/o integrazioni;
- VISTI** I vigenti Piani Particolareggiati delle spiagge, dei Comuni costieri di Fano e di Mondolfo;
- VISTA** La Legge 27.12.1977 n.1085 di approvazione del Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare (COLREG 72);
- VISTI** il Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n° 171 "Codice della nautica da diporto e attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003 n. 172" ed il Decreto Ministeriale 29.07.2008 n. 146 "Regolamento di attuazione dell' art. 65 del Decreto Legislativo 18.07.2005. n 171 recante il Codice della Nautica da Diporto";
- VISTI** il Decreto Legislativo n. 4 in data 09.01.2012 recante "*Misure per il riassetto della normativa di pesca e acquacoltura*", testo consolidato, nonché il D.P.R. 02.10.1968, n. 1639 "Regolamento per l'esecuzione della legge 14.07.1965, n. 963";
- VISTA** la Legge 104/92 e successive modifiche ed integrazioni, relativa alla sicurezza, integrazione e diritti delle persone diversamente abili;
- VISTO** Il Dispaccio n° 82/022468 in data 3 aprile 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- VISTI** i dispacci. n. 34660 in data 7 aprile 2006 e n. 31678 in data 30 marzo 2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto aventi per oggetto rispettivamente "Ordinanza Balneare – Riparto delle competenze tra le Autorità Marittime e gli Enti territoriali locali in materia di disciplina delle attività balneari – Prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento" ed "Attività di salvamento con l'impiego delle moto d'acqua";
- VISTO** l'atto di intesa, in data 16 gennaio 2003, tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, relativo agli aspetti igienico-sanitari concernenti la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 51 del 3 marzo 2003 e le disposizioni attuative dettate dalla Regione Marche e specificatamente la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1431 in data 14.10.2013 recante "Aspetti igienico sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio – Approvazione Nuovo testo linee guida";
- VISTE** le vigenti disposizioni in materia di diporto nautico, attività turistico – ricreative sulle spiagge e nelle zone di mare ad esse prospicienti, nonché le norme relative alla sicurezza della navigazione da diporto, qui intese integralmente richiamate, che individuano specifiche competenze in capo all'Autorità Marittima con particolare riguardo al potere di Ordinanza e di vigilanza, nonché la propria Ordinanza n° 12/2012 emanata in data 09.05.2012, con cui è stato approvato il "Regolamento sulla disciplina del diporto nautico nell'ambito del Circondario Marittimo di Fano";
- VISTA** la propria Ordinanza n.13/2012 in data 09 maggio 2012;

**VISTA** l' Ordinanza n° 08/2012 del Capo del Compartimento Marittimo di Pesaro, emanata in data 24.04.2012, con la quale sono stati disciplinati i limiti e divieti di navigazione delle unità da diporto, rispetto alla costa, nell'ambito del Compartimento Marittimo di Pesaro, nonché la velocità delle stesse fino ad una distanza di 1000 metri dalle spiagge e 500 metri dalle coste rocciose a picco sul mare;

**VISTA** la Legge 25 marzo 1985, n.106 concernente "Il volo da diporto o sportivo" ed il relativo Regolamento di attuazione, approvato con DPR 9.07.2010, n.133 nonché il Regolamento ENAC "Regole dell'aria", II edizione, del 24.05.2007, e relativi emendamenti;

**CONSIDERATO** che il litorale del Circondario Marittimo di Fano è costituito, in gran parte, da spiagge di tipo sabbioso/ghiaioso, spesso intervallate e comunque interessate dalla presenza di scogliere/pennelli o moli, la cui peculiarità impone di dettare una specifica disciplina, ai fini della sicurezza e salvaguardia della vita umana in mare e per il sicuro svolgimento delle attività comunque connesse con l'uso del mare e delle spiagge;

**CONSIDERATO** altresì che il servizio di salvamento si configura come elemento di gestione delle aree demaniali marittime e come tale costituisce specifico obbligo che l'ente concedente può imporre nei confronti dei soggetti concessionari di strutture balneari con specifica ordinanza o con pertinenti clausole inserite nel titolo concessorio;

**CONSIDERATI** gli esiti della riunione del 22.03.2016 indetta dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Fano, a cui hanno preso parte i rappresentanti delle locali associazioni di categoria ed i concessionari delle strutture balneari del litorale di giurisdizione, nonché le diverse osservazioni fatte pervenire, anche successivamente alla stessa, dai diversi portatori di interesse;

**CONSIDERATO** che la presente Ordinanza si conforma ai principi generali stabiliti dal Codice della Navigazione, dal relativo Regolamento di Esecuzione ed alle disposizioni in materia di navigazione da diporto, a cui, per quanto non espressamente previsto, si fa rinvio;

**RAVVISATA** la necessità di aggiornare e disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, alla tutela dei bagnanti e degli utenti del mare in generale, direttamente connessi all'utilizzazione del demanio marittimo relativamente al Circondario Marittimo di Fano, comprendente il territorio dei Comuni di Fano e Mondolfo;

**VISTI** gli artt. 17, 28, 30, 68, 81, 223, 1161, 1164, 1174, 1231 e 1255 del Codice della Navigazione e gli artt. 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione;

## **RENDE NOTO**

che la presente Ordinanza disciplina le attività e taluni aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti e degli utenti delle spiagge, direttamente connessi all'uso del demanio marittimo, ad esclusione delle modalità di gestione ed utilizzo dello stesso.

## **DISPONE**

### **ARTICOLO 1**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DI SALVATAGGIO**

3

**1530 "NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE**

- 1.1 Ai fini dell'applicazione della presente disciplina, la data di avvio e di conclusione della stagione balneare e gli orari minimi di apertura al pubblico delle strutture balneari, sono quelli stabiliti dalla Regione Marche ovvero dai Comuni rivieraschi.
- 1.2 Durante la stagione balneare, nel periodo minimo di apertura al pubblico ai fini della balneazione, individuato dalla Regione Marche **nel primo fine settimana di giugno e, continuativamente, dal secondo sabato di giugno alla prima domenica di Settembre**, e fatta salva eventuale diversa e più ampia previsione dei Comuni Costieri, sul litorale dei Comuni di Fano e Mondolfo, deve essere attivato il servizio di salvataggio, almeno negli orari minimi come stabiliti dalla Regione Marche, ovvero dai Comuni costieri e con le modalità di cui alla presente Ordinanza. Fuori dal periodo minimo di apertura al pubblico ai fini della balneazione, come stabilito dall'Ente preposto, nelle giornate di maggiore affluenza ai fini della balneazione, dovrà essere in ogni caso, presente in spiaggia, un assistente abilitato come da successivo art. 6.4.
- 1.3 I concessionari demaniali marittimi ed i titolari di strutture balneari, **devono garantire il servizio di salvataggio** con le modalità della presente Ordinanza. Analogamente, i soggetti esercenti attività ove si offrano servizi per la balneazione, ivi compresi il noleggio di attrezzature da spiaggia e/o di piccoli natanti, ovvero i soggetti che determinano *de facto*, in ragione dell'attività posta in essere e delle prestazioni offerte, l'intensa frequentazione di specifici tratti di arenile o comunque concentrata presenza di bagnanti su una specifica spiaggia, devono, parimenti, assicurarsi dell'esistenza del servizio di salvataggio attivo sul litorale in questione ed, in mancanza, nei casi di cui all'*art. 6.8 lettera b*, garantirlo.
- 1.4 Nelle spiagge destinate alla libera fruizione, il servizio di salvataggio è garantito dai Comuni rivieraschi competenti per territorio.
- 1.5 **Colonie marine:** In caso di spiagge o tratti di esse, ad uso esclusivo di "colonie marine", è fatto obbligo di garantire attivo il servizio di salvataggio per l'intero periodo di permanenza in spiaggia della colonia. Qualora la spiaggia sia impiegata ad uso promiscuo anche delle colonie marine, si applicheranno le disposizioni generali sul servizio di salvataggio, di cui al precedente punto 1.2. Sarà cura dell'Amministrazione comunale territorialmente competente, comunicare, preventivamente agli stessi, i periodi ed i tratti di spiaggia interessati dallo svolgimento delle "Colonie Marine".
- 1.6 È fatto obbligo, in capo ai soggetti di cui al punto 1.3 ed ai Comuni, per le spiagge destinate alla libera fruizione, di esporre - in luogo ben visibile all'utenza - copia della presente ordinanza di sicurezza balneare in formato e dimensioni tali da renderne agevole ed immediata la consultazione e comunque, preferibilmente, in formato A1.
- 1.7 I concessionari di strutture balneari sono altresì, tenuti a:
  - richiamare l'attenzione degli utenti, anche con apposita cartellonistica, sui pericoli derivanti dall'immersione in acqua nelle ore immediatamente successive alla consumazione dei pasti nonché sulla pericolosità della balneazione in prossimità delle scogliere e dei pennelli frangiflutti;
  - tenere in luogo ben visibile al pubblico cartelli indicanti i numeri telefonici di Capitaneria di Porto-Guardia Costiera, Vigili del Fuoco, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato nonché gli altri contatti utili al pronto intervento (Ospedale/Pronto soccorso, Polizia Municipale, Croce Rossa, etc.);
  - porre in massimo risalto il **NUMERO BLU 1530** per le emergenze in mare.
- 1.8 Ferme restando le competenze in materia facenti capo ad altri e diversi Enti/Amministrazioni, i soggetti responsabili delle condotte di prelievo/scarico di acque, di tubazioni, di scarichi e di scolmatori, sono tenuti a:

- attuare le più adeguate misure di prevenzione ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, collocare cartelli monitori, con le caratteristiche di cui al punto 2.1 e segnalamenti, indicanti la presenza della condotta ed i rischi che vi sono connessi e provvedere altresì, ad apporre idonea griglia protettiva all'imboccatura della presa d'aspirazione, qualora ne sia sprovvista;
- segnalare opportunamente la zona di prelievo/scarico acqua, con accorgimenti idonei ed adeguati allo scopo;
- verificare giornalmente lo stato dei luoghi ed il mantenimento delle condizioni di sicurezza delle aree interessate.

## ARTICOLO 2 SEGNALAZIONE E CARTELLONISTICA

- 2.1 I CARTELLI MONITORI**, nel numero di almeno 2 per ogni avviso, recanti comunicazioni di sicurezza ed avvisi connessi a situazioni di potenziale pericolo, stabiliti in più occasioni nel seguito della presente Ordinanza, dovranno essere collocati in posizione ben visibile all'utenza e sistemati in modo da non costituire essi stessi, potenziale pericolo. Gli avvisi indicati negli stessi, oltre che in lingua italiana, devono essere riportati in *inglese* ed in altra lingua dell'Unione Europea. E' fatto obbligo ai concessionari di strutture balneari e, per le spiagge destinate alla libera fruizione, ai Comuni territorialmente competenti, di verificare e garantire l'effettiva esistenza/permanenza, nelle aree di rispettiva competenza, dei segnali e dei cartelli monitori di cui alla presente Ordinanza di Sicurezza, prevedendone, altresì, l'immediato ripristino qualora rimossi, danneggiati, manomessi o comunque resi illeggibili.
- 2.2 LA BANDIERA ROSSA** - di cui al successivo art. 10.1 lett. c) dovrà essere issata, su apposito pennone, in maniera ben visibile all'utenza ed agli avventori della spiaggia, con il significato di "Balneazione Pericolosa"
- 2.3 LA BANDIERA BIANCA** - di cui al successivo art. 10.1 lett. d) dovrà essere issata, su apposito pennone, in maniera ben visibile all'utenza ed agli avventori della spiaggia, con il significato di "Balneazione Sicura".
- 2.4** Chiunque eserciti attività subacquee, al di fuori della zona di mare riservata alla balneazione, deve segnalare la propria presenza con un galleggiante di colore rosso recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca; di notte, con una luce lampeggiante gialla visibile in superficie a giro d'orizzonte. Detti segnali, in condizioni normali di visibilità, devono essere evidenti a non meno di 300 metri di distanza. Il subacqueo deve operare entro il raggio di 50 metri dalla verticale del segnale. Se vi sono più subacquei in immersione, è sufficiente un solo segnale qualora tutti i subacquei operino entro un raggio di 50 metri dalla verticale dello stesso. Qualora esista un mezzo nautico d'appoggio alle immersioni, lo stesso dovrà essere munito di un salvagente e di una cima di lunghezza sufficiente ed il predetto segnale dovrà essere posizionato sull'unità, dove dovrà altresì stazionare una persona pronta ad intervenire in caso di necessità
- 2.5** Il nuotatore che si trovi al di fuori del limite delle acque riservate alla balneazione, ha l'obbligo di utilizzare il medesimo segnalamento previsto per l'attività subacquea (galleggiante di colore rosso recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca), con sagola non più lunga di 3 metri ad egli collegata.

## ARTICOLO 3

### ZONE DI MARE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE E LIMITE ACQUE SICURE

#### A. ZONA DI MARE RISERVATA ALLA BALNEAZIONE

- 3.1 Durante la stagione balneare, è riservata in modo esclusivo alla balneazione, la zona di mare fino ad una distanza di di 300 metri dalla linea di battigia delle spiagge, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 14.2.
- 3.2 È fatto obbligo, in capo ai concessionari demaniali e, per i tratti di spiaggia destinati alla libera fruizione, ai Comuni costieri, di segnalare il limite di tale Zona mediante il posizionamento di gavitelli di colore rosso, saldamente ancorati al fondo, tali da non costituire pericolo essi stessi e posti parallelamente alla linea di costa. I predetti gavitelli, che dovranno essere prontamente riposizionati qualora, a seguito di mareggiate od altri eventi, dovesse verificarsene lo scarroccio o comunque lo spostamento, devono essere nel numero minimo di 2 (due) per ciascuna struttura balneare/spiaggia libera e comunque, posti a non più di metri. 50 (cinquanta) l'uno dall'altro.
- È consigliato, dandosene di conseguenza facoltà, di contrassegnare, almeno l'inizio e la fine della linea dei citati gavitelli, con la numerazione attribuita dai Comuni alle singole strutture balneari ovvero con la denominazione delle strutture stesse.
- 3.3 Laddove, eccezionalmente, i Comuni costieri, non riescano a porre in opera il suddetto segnalamento, dovrà essere posizionata adeguata segnaletica, ben visibile agli utenti, nelle modalità di cui al precedente punto 2.1 e recante la seguente dicitura:  
**"ATTENZIONE - LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE (METRI 300 DALLA COSTA,) NON SEGNALATO"**

Nelle acque di cui all'art. 14.2, la posa in opera dei gavitelli di cui al precedente punto 3.2 è obbligatoria e non è mai derogabile a mezzo della cartellonistica di cui sopra.

- 3.4 Nella zona di mare riservata alla balneazione, e' vietato:
- il transito di qualsiasi unità navale, ivi compresi windsurf e Kitesurf, ad eccezione di natanti a remi o a pedali destinati al diporto balneare, tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance, tavole da SUP e/o da surf con remo, nonché pedalò e simili o assimilabili.
  - l'ormeggio, la sosta e l'ancoraggio di qualsiasi unità navale, anche se a remi, o comunque priva di motore, fatta eccezione per i casi disciplinati da apposita concessione demaniale marittima;
  - l'atterraggio e la partenza di natanti a vela o a vela con motore ausiliario, di Windsurf, Kitesurf e/o sistemi e strutture similari, se non a mezzo dei corridoi di lancio di cui al successivo articolo 11.

#### B. LIMITE ACQUE SICURE

- 3.5 Il limite delle acque sicure è il limite in cui l'acqua raggiunge 1 metro di profondità ed entro il quale possono effettuare la balneazione i non esperti del nuoto.

I concessionari, i titolari di strutture che offrono servizi per la balneazione, i Comuni rivieraschi, e comunque i soggetti di cui all'art. 1.3 - ciascuno per quanto di propria competenza - devono segnalare il limite acque sicure, alternativamente mediante:

- l'apposizione, posti ad adeguata distanza l'uno dall'altro ed in posizione ben visibile ai bagnanti lungo tutto il fronte mare, di cartelli monitori rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 2.1 e riportanti la dicitura:

**"ATTENZIONE LIMITE ACQUE SICURE - PROFONDITA'1 (UNO) METRO";**

- il posizionamento di gavitelli di colore bianco, aventi un diametro di almeno 20 cm, collocati ad adeguata distanza l'uno dall'altro ed in posizione ben visibile ai bagnanti.

**3.6** In ogni caso, in presenza di irregolari avvallamenti del fondale, di repentino raggiungimento di tale profondità e di andamento non omogeneo della predetta batimetrica, è fatto obbligo, ai fini della sicurezza della balneazione, di segnalare tale limite anche con l'apposizione dei menzionati gavitelli di colore bianco.

**3.7** Qualora le caratteristiche del fondale non consentano il posizionamento dei suddetti sistemi di segnalazione per l'estrema vicinanza alla battigia della linea batimetrica di metri 1,00, i soggetti di cui sopra, ciascuno per quanto di propria competenza, dovranno apporre, sulla spiaggia, idonea segnaletica, rispondente ai requisiti ed alle modalità di cui al punto 2.1, ben visibile agli utenti e recante la seguente dicitura:

**"ATTENZIONE - LIMITE ACQUE SICURE (PROFONDITA' METRI 1,00) NON SEGNALATO".**

**3.8** Resta in capo a ciascun soggetto concessionario, ovvero ai Comuni per i tratti di spiaggia destinati alla libera fruizione, la verifica dei fondali antistanti le aree di rispettiva competenza e la valutazione dell'opportunità di segnalare il limite acque sicure a mezzo di cartelli monitori, di gavitelli di colore bianco ovvero di entrambi.

**3.9** **PRESENZA di FONTI DI PERICOLO:** I concessionari ovvero i Comuni, per i tratti di spiaggia libera, qualora la battigia ed i fondali destinati alla balneazione presentino pericoli di vario genere - buche, fango, dislivelli improvvisi e/o repentini, ostacoli sommersi e simili - devono provvedere all'immediata segnalazione degli stessi, in maniera chiara ed inequivocabile e senza arrecare ulteriore pericolo e/o pregiudizio ai bagnanti.

Nello specifico, le fonti di pericolo, devono essere segnalate mediante l'utilizzo di cartelli monitori, nastro bicolore bianco/rosso e, se ostacoli sommersi, gavitelli di colore giallo, nonché, nell'immediatezza, ogni altro mezzo disponibile, idoneo a rendere noto ed evidente il pericolo.

In ogni caso, laddove praticabile, i soggetti i cui sopra, sono tenuti, in via prioritaria, alla rimozione immediata della fonte di pericolo ed alla messa in sicurezza delle aree interessate.

Analoga segnalazione, a mezzo di gavitelli/ boe di colore giallo, deve essere posta in essere in prossimità di scogliere ed opere di difesa costiera, recanti potenziale pericolo per la balneazione e la navigazione dei piccoli natanti.

Allo stesso modo, nelle zone di mare di cui ai punti 14.2 e 14.4 delle "disposizioni speciali", detta segnalazione andrà posta anche esternamente alle scogliere esistenti.

#### **ARTICOLO 4 ZONE DI MARE VIETATE ALLA BALNEAZIONE**

È sempre vietata la balneazione:

- a. Nel porto di Fano, nel Porto turistico Marina dei Cesari e negli approdi in genere;
- b. Nel raggio di 100 (cento) metri dalle imboccature e strutture portuali e dalle opere foranee, se non diversamente previsto da specifico provvedimento amministrativo;
- c. Nelle foci, nei canali, nei fossi e nei corsi d'acqua demaniali marittimi comunicanti con il mare e, comunque, nel raggio di 50 (cinquanta) metri dallo specchio acqueo antistante la foce di fiumi, torrenti e canali;
- d. A meno di 200 (duecento) metri dalle navi alla fonda;
- e. Nel raggio di 200 (duecento) metri dalle zone di mare in cui vi siano lavori in corso, se non diversamente previsto da specifico provvedimento amministrativo;
- f. In corrispondenza delle tubazioni e condotte di prelievo/scarico di acqua di mare, opportunamente segnalate, a cura dei soggetti di cui al punto 1.8;
- g. All'interno dei corridoi di lancio;
- h. Fuori dagli ambiti portuali, in prossimità di zone di mare in cui vi siano posizionati pontili o passerelle di attracco delle navi da passeggeri, per un raggio di metri 100;
- i. In tutte le zone di mare dichiarate non idonee e interdette alla balneazione dalle competenti autorità. In tali casi, i Comuni rivieraschi interessati, dovranno avere, cura di apporre i relativi cartelli monitori indicanti il "DIVIETO DI BALNEAZIONE".

## ARTICOLO 5 PRESCRIZIONI DI SICUREZZA

### 5.1 Durante la stagione balneare, è vietato:

- a. occupare la fascia dei 5 metri dalla battigia al fine di assicurare il libero transito ed il tempestivo intervento in caso di soccorso. In particolare all'interno delle aree in concessione, il concessionario dovrà garantire che nessuna attrezzatura, appartenente alla propria struttura balneare (quali lettini, sdraio, ombrelloni, pedalò, natanti, ecc.) venga posizionata/impiegata/utilizzata sulla fascia dei 5 metri dalla battigia;
- b. occupare la fascia di rispetto di 3 (tre) metri dal perimetro dei pennelli presenti lungo il litorale, fatta eccezione per i mezzi e/o le attrezzature atte a garantire il soccorso ed il salvataggio;
- c. sostare, ormeggiare, ancorare qualsiasi unità nei corridoi di lancio ovvero attraversarli a nuoto, fatta eccezione per la specifica previsione di cui al successivo articolo 14.5;
- d. esercitare la pesca - sia professionale che sportiva - con qualsiasi dispositivo o attrezzo, ad una distanza inferiore a 300 (trecento) metri dagli arenili frequentati da bagnanti, nella fascia oraria di apertura al pubblico degli stabilimenti balneari e, in ogni caso, dalle 07.00 alle 20.00. E' altresì sempre vietata la pesca subacquea, ad una distanza dalla costa inferiore a 500 metri.

E' consentita la sola pesca sportiva con canna, da riva, al di fuori degli orari di apertura al pubblico degli stabilimenti balneari e comunque limitatamente alla fascia oraria dalle 20.00 alle 07.00 ed unicamente nelle zone di litorale non



frequentate da bagnanti, ad eccezione delle aree portuali al cui interno è sempre vietata.

In caso di sopravvenuta presenza di bagnanti nell'ambito degli specchi acquei sopraccitati, l'attività di pesca dovrà comunque essere immediatamente interrotta.

- e. Attraversare, le zone frequentate da bagnanti, con fucili/pistole subacquee carichi ovvero procedere in dette zone al relativo caricamento, nonché tenere gli stessi strumenti in posizione di armamento.

## 5.2 E' inoltre vietato tutto l'anno:

- a. transitare, sostare, pescare, tuffarsi dalle scogliere frangiflutti, dai *pennelli* e dalle opere poste a difesa della costa, presenti lungo il litorale, parallelamente e perpendicolarmente alla linea di costa. Nel presente divieto sono altresì comprese tutte quelle ulteriori attività direttamente e/o di riflesso connesse ai pubblici usi del mare, ma non riconducibili alle finalità proprie per le quali le opere in parola sono state realizzate.
- b. spostare, occultare o danneggiare segnali fissi o galleggianti (cartelli, boe, gavitelli, ecc.) posti a tutela della pubblica incolumità e salute;
- c. ormeggiare ai gavitelli di segnalazione, nonché alle boe di delimitazione e comunque, in genere, ad ogni tipo di galleggiante di segnalazione.

## ARTICOLO 6 SERVIZIO DI SALVATAGGIO E ASSISTENZA AI BAGNANTI

- 6.1 La fascia di demanio marittimo immediatamente prospiciente la battigia, ampia 5 (cinque) metri, è strumentale all'attività di salvamento e pertanto, le legittime forme di utilizzazione, non devono recare limitazioni o impedimento allo svolgimento del connesso servizio.
- 6.2 Il servizio di assistenza e salvataggio è prestato all'utenza balneare per finalità di tutela della pubblica incolumità e di soccorso.
- 6.3 È fatto obbligo ai soggetti di cui al precedente articolo 1, punti 1.3 e 1.4, di apporre, in prossimità dell'accesso alle spiagge di relativa pertinenza e/o interesse, idonea cartellonistica informativa indicante l'orario durante il quale è assicurato il servizio di assistenza ai bagnanti.
- 6.4 I concessionari, i gestori di strutture balneari, i Comuni e, comunque, i soggetti di cui all'articolo 1.3 devono attivare, organizzare e garantire, ciascuno per l'area di propria competenza, il servizio di assistenza e salvataggio, con **almeno 1 (uno) assistente abilitato** dalla Federazione Italiana Nuoto (F.I.N.) – Sezione Salvamento, dalla Società Nazionale Salvamento (S.N.S.) ovvero dalla Federazione Italiana Salvamento Acquatico (F.I.S.A.).
- 6.5 Nel caso di arenili di estensione pari o superiore a 150 metri, il servizio dovrà essere svolto **con almeno un assistente ai bagnanti ogni 150 metri di fronte mare** o frazione.
- 6.6 In presenza di particolari conformazioni dell'arenile o della costa (quali ad esempio scogliere parallele alla battigia, pennelli imbonitori, etc...) che impediscano la visibilità di tutto o parte dello specchio acqueo antistante il fronte della

concessione, dovrà essere incrementato il numero degli addetti al salvamento, anche in collaborazione e/o in forma associata, come da successivo punto 6.9, con altre strutture limitrofe, affinché sia garantita costantemente, in maniera ininterrotta, la sorveglianza sullo specchio acqueo di competenza.

6.7 Dell'operatività del servizio di salvataggio, dovrà essere dato avviso pubblico mediante apposito cartello, nonché comunicazione a mezzo impianto di diffusione sonora.

6.8 In ogni caso, la mancanza, la temporanea inattività ovvero la provvisoria sospensione del servizio di salvataggio, dovrà essere segnalata a mezzo di:

- **Bandiera rossa** issata con le modalità di cui al successivo art. 10.1 lett. c.
- **Almeno 2 cartelli**, rispondenti ai requisiti di cui al precedente punto 2.1 e riportanti la dicitura:

**“ATTENZIONE, BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO”**

*(ovvero, in alternativa, altra dicitura prevista dalla vigente disciplina regionale*

- **avviso pubblico** mediante impianto di diffusione sonora.

In particolare è fatto sempre obbligo di segnalare in tale modalità:

- a. **Apertura ai soli fini elioterapici:** qualora, esclusivamente nel periodo ove è consentito, i concessionari e/o i Comuni, per i tratti di spiaggia libera, si avvalgano della facoltà di aprire al pubblico ai soli fini elioterapici, dovrà, oltre all'obbligo di segnalazione di cui sopra, comunque assicurarsi, in ogni caso ed in maniera continuativa, l'immediata disponibilità del materiale di primo soccorso di cui al successivo art. 10.2.
  - ✓ Dell'apertura ai fini esclusivamente elioterapici, deve esserne data conoscenza all'Autorità Marittima;
  - ✓ In caso di apertura al pubblico ai soli fini elioterapici o comunque per attività non connesse alla balneazione, non devono porsi in essere o offrirsi servizi specifici o iniziative che possano, diversamente, indurre o incoraggiare la balneazione, quali, attività di noleggio di piccoli natanti e qualsivoglia attività aggregativa in acqua.
- b. **Eccezionale impossibilità per i Comuni rivieraschi, di garantire il servizio:** nel caso eccezionale in cui i Comuni costieri competenti per territorio, non possano garantire il servizio di salvataggio nelle modalità di cui alla presente Ordinanza ed alla normativa regionale vigente, oltre all'obbligo di segnalazione di cui sopra, dovrà esserne data immediata e motivata comunicazione all'Autorità marittima, entro il 31 maggio e, comunque, se l'impossibilità è sopravvenuta, nell'immediatezza della stessa.
- c. **Al di fuori dell'orario di apertura al pubblico per la balneazione.**
- d. Analogamente, **nel caso di temporanea assenza o allontanamento** improvviso dell'assistente ai bagnanti, è fatto obbligo di provvedere alla preventiva sostituzione con altro assistente abilitato. Se l'allontanamento è dettato da causa di forza maggiore o stato di necessità ed è comunque imprevisto/imprevedibile, tale da impedirne la contestuale sostituzione, la sospensione temporanea del servizio di salvataggio dovrà essere segnalata tempestivamente ai bagnanti, nelle modalità di cui al presente punto, comunicata agli addetti al salvamento delle postazioni limitrofe ed esserne data informazione immediata all'Autorità Marittima.

**6.9 Servizio di salvataggio in forma associata:** Ferma restando la diretta responsabilità di ogni singolo concessionario/gestore, per quanto concerne l'obbligo di garantire la sicurezza dei bagnanti nello specchio acqueo di rispettiva pertinenza, il servizio di salvamento può essere assicurato anche in forma collettiva/associata mediante elaborazione di un piano organico, tra stabilimenti balneari e spiagge libere contigui. In caso di servizio di salvataggio organizzato in forma associata, dovrà essere garantita la presenza di almeno un assistente abilitato ogni 150 metri consecutivi di fronte mare o frazione.

Il piano Organico deve riportare: i tratti di spiaggia libera e/o gli stabilimenti balneari contigui per i quali sia condiviso il servizio, le caratteristiche delle unità adette al salvataggio, la loro dislocazione, nonché l'ubicazione esatta delle postazioni di salvataggio.

I concessionari ed i Comuni che intendano avvalersi di tale facoltà, devono presentare all'Autorità Marittima, entro il 31 maggio, apposita dichiarazione scritta – conforme all'*Allegato 1* – sottoscritta dai soggetti associati.

Tale forma di organizzazione del servizio di salvataggio, non esime ogni singolo concessionario, con obbligo giuridico di solidarietà, dall'onere di esercitare la vigilanza sull'efficienza di detto servizio e di collaborare comunque attivamente per la sicurezza dei bagnanti.

**6.10** I concessionari ed i gestori di strutture balneari, i Comuni per le spiagge libere e/o i responsabili delle colonie marine, devono comunicare all'Autorità Marittima le modalità con le quali viene effettuato il servizio di salvataggio, anche a mezzo della "scheda censimento" in *Allegato 2* alla presente ordinanza, da compilarsi e trasmettere all'Autorità marittima, a cura degli stabilimenti balneari, entro il 31 maggio dell'anno in corso.

## ARTICOLO 7 ASSISTENTE BAGNANTI

**7.1** E' fatto obbligo in capo a ciascun assistente ai bagnanti di:

- a. Intervenire, in caso di necessità, in relazione agli specifici obblighi/doveri assunti;
- b. avere con sé, in corso di validità, il brevetto che lo abilita;
- c. indossare una maglietta/canotta di colore rosso recante la scritta, di colore bianco, "**SALVATAGGIO**";
- d. essere dotato di fischietto;
- e. conoscere l'esatta ubicazione del materiale di primo soccorso conservato nelle strutture balneari/spiagge libere di competenza;
- f. issare, a seconda dei casi, la prevista bandiera bianca o rossa, di cui al successivo articolo 10.1 lettere c e d;
- g. vigilare, affinché venga lasciata libera da ostacoli ed attrezzature di qualsiasi genere (quali, a titolo di esempio, lettini, ombrelloni, pedalò, imbarcazioni) la fascia dei 5 metri dalla battigia, al fine di assicurare il libero transito ed il tempestivo intervento, in caso di soccorso;
- h. vigilare per il rispetto della presente Ordinanza e segnalare tempestivamente all'Autorità Marittima eventuali incidenti e/o eventi straordinari in corso o

conclusisi, attinenti la sicurezza della balneazione, entro 24 ore dall'evento, avendo cura di far pervenire con ogni mezzo (fax, mail, *brevi manu*) all'Ufficio Circondariale Marittimo di Fano, la "scheda di rilevazione incidenti" (*Allegato n.3*), compilata in ogni parte;

- i. essere impiegato, in via esclusiva, nel servizio di salvataggio/assistenza ai bagnanti;
- j. sorvegliare continuativamente l'area di propria competenza, stazionando presso la postazione di salvataggio assegnata, lungo la battigia ovvero sull'unità destinata all'espletamento del servizio di salvataggio;
- k. vigilare, unitamente al titolare dello stabilimento balneare, sui possibili rischi per la balneazione connessi anche ad eventuali alterazioni del moto ondoso del mare e che possano costituire motivo di pericolo per i bagnanti, dandone immediata notizia all'Autorità marittima e diramando, in tal caso, il seguente avviso: "*Attenzione! Moto ondoso in aumento*", mediante idoneo sistema di diffusione sonora;
- l. prima dell'orario di apertura al pubblico per la balneazione, effettuare una perlustrazione dello specchio acqueo di competenza, approntare la postazione di salvataggio, armare il mezzo nautico, verificare l'esatta consistenza di tutte le dotazioni di cui al successivo l'articolo 8 - con particolare riguardo al mezzo nautico di salvataggio, verificandone l'esatta consistenza delle dotazioni, la perfetta integrità strutturale e la galleggiabilità-;
- m. segnalare immediatamente al concessionario, al titolare della struttura balneare ovvero al responsabile della spiaggia, le eventuali criticità/carenze riscontrate, che dovranno essere tempestivamente ripristinate;

**7.2** Fermi restando i consequenziali provvedimenti sanzionatori, gli assistenti bagnanti che dovessero rendersi responsabili delle mancanze di cui ai precedenti punti, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito o reato, saranno segnalati, a seconda dei casi, alla Federazione Italiana Nuoto, alla Società Nazionale di Salvamento ovvero alla Federazione Italiana Salvamento Acquatico, per ogni valutazione circa l'eventuale mantenimento del brevetto.

**7.3** E' fatto assoluto divieto di impiegare l'assistente ai bagnanti in servizio di salvataggio, in altre attività o destinarlo, anche se temporaneamente, ad altro servizio. In tal caso sarà ritenuto responsabile della distrazione dal servizio dell'assistente ai bagnanti il concessionario e/o il Comune per i tratti di spiaggia libera

**7.4** L'assistente bagnanti sarà ritenuto direttamente responsabile di eventuali comportamenti difformi o negligenti rispetto agli adempimenti dovuti in ragione del servizio espletato.

Il concessionario, il responsabile della struttura balneare o il referente comunale, ferma restando la propria analoga responsabilità estesa al buon andamento dell'intero servizio, assumerà altresì la veste di obbligato in solido ai sensi dell'art. 6, comma 3 della Legge n.689/1981, per *culpa in vigilando*, in caso di infrazioni commesse dall'assistente bagnanti.

## ARTICOLO 8 POSTAZIONE DI SALVATAGGIO

- 8.1 Ogni titolare di concessione demaniale marittima assentita per attività balneare, i soggetti che offrono servizi per la balneazione – in forma singola o associata – ed i Comuni, per le aree destinate alla libera fruizione, sono tenuti a predisporre, durante il periodo in cui è attivo il servizio di assistenza ai bagnanti, una postazione di salvataggio, costituita da idonea "torretta di avvistamento/piattaforma di osservazione", presso la quale dovranno essere presenti ed immediatamente disponibili, le seguenti dotazioni, e che deve:
- essere sopraelevata di almeno due metri dal piano di spiaggia, da collocarsi in modo da consentire la totale visibilità degli antistanti specchi acquei e comunque mediana rispetto alla zona da sorvegliare;
  - riportare in maniera ben visibile la scritta "SALVATAGGIO".
- 8.2 Presso ogni postazione di salvataggio devono essere prontamente disponibili, in condizioni di efficienza, le seguenti dotazioni:
- a. Un binocolo;
  - b. Un Megafono ;
  - c. Un galleggiante di soccorso tipo "Rescue Can" omologato (c.d. *baywatch*);
  - d. Un giubbotto di salvataggio, tipo *lifejacket*, nella disponibilità dell'addetto al salvataggio, che potrà anche essere dislocato sul natante, di cui alla successiva lettera e .
  - e. **Un natante di colore rosso o arancione** idoneo a disimpegnare il servizio di salvataggio, recante, su ambo i lati, ben visibile, la scritta, di colore bianco "SALVATAGGIO". Il natante deve essere equipaggiato di scalmi, remi, un salvagente anulare munito di sagola galleggiante lunga almeno 25 metri, un mezzo marinaio o gaffa, un paio di pinne o mezze pinne di idonea misura, un ancorotto ed una maschera subacquea. Tale unità non deve essere - in alcun caso - destinata ad altri usi e deve essere mantenuta sempre efficiente e pronta all'impiego.
  - f. 300 metri di cavo di salvataggio, di tipo galleggiante, con cintura o bretelle o galleggiante di soccorso tipo "Rescue Can" (c.d. *baywatch*), su rullo fissato saldamente al terreno e/o alla piattaforma di osservazione/torretta di avvistamento e prontamente amovibile, nelle ipotesi ove se ne ravvisi la necessità.
- 8.3 È data facoltà di valutare, congiuntamente all'assistente ai bagnanti, l'opportunità di integrare le dotazioni di cui sopra, con un casco di sicurezza (tipo rafting), da indossare, se di ausilio, in caso di intervento nei pressi delle scogliere frangiflutti e dei pennelli.
- 8.4 Nei pressi delle postazioni di salvataggio, durante l'orario di balneazione non possono stazionare soggetti estranei al servizio di assistenza ai bagnanti. Inoltre, il corridoio di arenile/battigia fronte mare, antistante le postazioni di salvataggio, deve essere lasciato obbligatoriamente libero da ogni impedimento, per l'accesso al mare da parte dell'assistente ai bagnanti.

- 8.5 È data facoltà di utilizzare una **moto d'acqua** quale integrazione al mezzo nautico di cui alla precedente punto 8.2 , lettera f., alle seguenti prescrizioni:
- a. la moto d'acqua deve essere destinata al salvataggio in maniera esclusiva;
  - b. la moto d'acqua dovrà obbligatoriamente essere un mezzo omologato a tre posti, recante, ben visibile, la scritta "SALVATAGGIO" su ambo i lati;
  - c. titolarità di patente nautica e abilitazione al salvamento in capo al conduttore della moto d'acqua;
  - d. presenza a bordo, in aggiunta al conduttore, di altra persona abilitata al salvamento;
  - e. la moto d'acqua deve essere provvista di idonea barella assicurata tramite sganci rapidi, dotata di maniglioni laterali, omologata da un ente tecnico in ordine alle capacità di galleggiamento e certificata in ordine all'idoneità al recupero/trasporto;
  - f. la moto d'acqua, deve costantemente essere mantenuta in perfetta efficienza, pronta per il servizio di salvamento cui è destinata e posizionata in prossimità della battigia unitamente al natante di salvataggio di cui al precedente punto 8.2 lettera e.;
  - g. il conduttore e l'addetto al salvataggio, a bordo della moto d'acqua, devono indossare obbligatoriamente casco protettivo e giubbotto di salvataggio.
  - h. la moto d'acqua, deve essere dotata di: acceleratore a ritorno automatico, dispositivo di retromarcia, adeguato ed idoneo dispositivo a norma di legge, che assicuri lo spegnimento del motore in caso di caduta del conduttore; pinne; coltello; cima di traino con moschettoni; stacco di massa di scorta, fischietto, , strumento di segnalazione sonora; apparato radio di comunicazione VHF marino;
- 8.6 E' data altresì facoltà di utilizzare, quale integrazione del mezzo nautico di cui al punto 8.2, lettera f., una **tavola SUP-Rescue** con remo, di tipo omologato, di colore rosso e recante, ben visibile, la scritta bianca "Salvataggio", e destinato al salvataggio in maniera esclusiva.
- 8.7 In ogni caso, i concessionari, i Comuni ed i soggetti di cui al punto 1.3 - sono responsabili dell'esistenza, dell'efficienza tecnico – nautica e dell'integrità strutturale di tutte le dotazioni, con particolare riguardo ai mezzi nautici, per il servizio di salvataggio.
- 8.8 In caso di integrazione del natante di salvataggio, con natanti aggiuntivi di cui ai punti 8.5 ed 8.6, la valutazione sulla scelta del mezzo da impiegare per la prestazione del soccorso, è rimessa al prudente apprezzamento del responsabile del servizio, in funzione della situazione contingente, ovvero delle condizioni meteomarine, della distanza del pericolante, del tipo di intervento e, comunque, della maggiore certezza di risultato garantita.
- 8.9 L'impiego di mezzi nautici aggiuntivi ai fini del salvataggio, deve essere preventivamente comunicato all'Ufficio Circondariale Marittimo di Fano, entro il 31 maggio, anche tramite la scheda di censimento in *Allegato 1*.

## ARTICOLO 9 PISCINE

- 9.1 Analogamente a quanto disposto per il mare, nelle aree demaniali marittime ovvero presso gli stabilimenti balneari ove insistono piscine e/o vasche, fermo restando il rispetto della specifica normativa per dette installazioni, deve essere presente almeno 1 assistente ai bagnanti - dedicato alla piscina in modo esclusivo - munito di specifica abilitazione, secondo le modalità previste dalla vigente normativa di settore.
- 9.2 Il personale di assistenza deve indossare una maglietta di colore rosso con la scritta bianca "SALVATAGGIO".
- 9.3 L'accesso alle piscine chiuse alla fruizione, dovrà essere efficacemente precluso mediante l'impiego degli accorgimenti previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza.

## ARTICOLO 10 DOTAZIONI DI OGNI SINGOLO STABILIMENTO BALNEARE E DI CIASCUNA SPIAGGIA LIBERA

- 10.1 Presso ogni stabilimento balneare e nei tratti di spiaggia destinati alla libera fruizione, devono essere presenti:
- a. almeno due **SALVAGENTI ANULARI**, di tipo conforme, in perfette condizioni di efficienza e pronti all'uso, muniti di sagola galleggiante, lunga almeno 25 metri, e sistemati, quando fattibile, su pali, da collocarsi in prossimità degli estremi della concessione balneare/spiaggia libera; in aggiunta ai salvagenti anulari è data facoltà di dotarsi di galleggianti di soccorso tipo "Rescue Can"(baywatch);
  - b. una **ASTA**, sulla quale dovranno essere tempestivamente issate la bandiera rossa o bianca, di cui ai successivi commi, ad un'altezza di almeno 4 metri, ed in posizione ben visibile, a cura dell'assistente bagnanti e sotto la congiunta responsabilità del concessionario/Comune;
  - c. una **BANDIERA ROSSA**, da issare nelle circostanze di cui al punto 6.8 e comunque:
    - in caso balneazione pericolosa (avverse condizioni metemarine, avvistamento di squali, segnalazione di ordigni o situazioni di pericolo ovvero rischio per la balneazione in genere). Nei suddetti casi l'avviso di balneazione pericolosa dovrà essere ripetuto, più volte, a mezzo dell'impianto di comunicazione di cui alla successiva lettera e;
    - in caso di assenza del servizio di salvataggio;
  - d. una **BANDIERA BIANCA**, da utilizzare in presenza di contestuale servizio di salvataggio attivo e condizioni meteo - marine assicurate favorevoli per la balneazione;

- e. un **MEGAFONO E/O UN IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA**, per la divulgazione di avvisi di sicurezza ed in generale di pubblico interesse, a favore dell'utenza balneare.

**10.2 MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO:** I singoli concessionari, dovranno dotarsi altresì di materiale di primo soccorso, di immediata disponibilità e costituito da almeno:

- i. tre bombole individuali di ossigeno terapeutico monouso ovvero una bombola di ossigeno portatile, del tipo autorizzato a norma di legge ed omologato, regolarmente in commercio presso i rivenditori autorizzati, in corso di validità e pronte ed idonee all'utilizzo da parte del personale sanitario;
- ii. una cannula di respirazione bocca a bocca;
- iii. un pallone AMBU o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti Autorità Sanitarie;
- iv. una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni ed i medicinali, in corso di validità, prescritti dalla normativa vigente.

Il materiale di primo soccorso di cui sopra, deve essere custodito, pronto all'uso, nell'ambito della concessione demaniale marittima, per l'immediato utilizzo, in idoneo locale all'uso destinato, non necessariamente ubicato nel corpo centrale della struttura ed adibito, esclusivamente, a locale di primo soccorso. Quest'ultimo dovrà essere opportunamente reso noto a mezzo di specifica simbologia di legge e mediante l'indicazione "locale di primo soccorso" o "Infermeria".

- 10.3** Ogni stabilimento balneare deve essere dotato di idonee sistemazioni antincendio nel rispetto delle vigenti normative in materia.
- 10.4** Laddove la concessione demaniale marittima, la struttura balneare ovvero la spiaggia libera, sia equipaggiata con defibrillatore, dovrà esserne data preventiva comunicazione al locale servizio 118 ed alla Autorità Marittima. L'ubicazione della dotazione e la presenza della stessa, dovrà essere chiaramente resa nota a mezzo della prevista simbologia e nelle forme di legge.

## **ARTICOLO 11 DISCIPLINA DEI CORRIDOI DI LANCIO**

- 11.1** Nelle acque riservate alla balneazione le unità a motore, a vela o a vela con motore ausiliario possono atterrare o partire esclusivamente utilizzando gli appositi corridoi di lancio e, in ogni caso, dovranno essere condotte in modo da avere la più ampia visuale nel senso dell'avanzamento.
- 11.2** Ferme restando le competenze in materia, facenti capo ad altri Enti/Amministrazioni, i concessionari demaniali marittimi, ed i Comuni, per i tratti di spiaggia destinata alla libera fruizione, che intendano posizionare, durante la stagione balneare, nella fascia di mare antistante la concessione demaniale e/o la spiaggia libera, un corridoio di lancio e sui quali grava altresì l'onere del mantenimento in efficienza dello stesso, devono farne comunicazione all'Ufficio



Circondariale Marittimo di Fano, per le connesse valutazioni sotto i profili di sicurezza della navigazione.

**11.3** I concessionari ed i soggetti autorizzati al posizionamento, devono assicurare la permanenza, in posizione, dei gavitelli, provvedendo, ove necessario, al loro pronto riposizionamento.

**11.4** I corridoi di lancio, il cui posizionamento è consentito in ossequio al vigente Regolamento regionale ed alle specifiche previsioni dei singoli Comuni costieri, devono avere le seguenti **CARATTERISTICHE**:

- a. Larghezza sino ad un massimo di metri 20 e comunque non inferiore a metri 10;  
Tale ampiezza può essere aumentata esclusivamente per i corridoi di lancio asserviti a depositi di imbarcazioni e circoli nautici, laddove necessario per il transito in sicurezza dei relativi natanti;
- b. profondità, dalla linea di costa, di almeno 300 metri, anche nei casi di cui al successivo articolo 14.2;
- c. delimitazione costituita da gavitelli di colore giallo o in subordine arancione, posti ad intervalli non superiori a 20 (venti) metri l'uno dall'altro, nei primi 100 metri e, successivamente, a metri 50 (cinquanta);
- d. individuazione dell'imboccatura a mare mediante posizionamento di bandiere bianche, sui gavitelli più esterni di delimitazione.
- e. dovranno essere posizionati, laddove possibile, perpendicolari alla spiaggia e nei limiti laterali della concessione di riferimento, in modo tale che le manovre di partenza/atterraggio non pregiudichino, né contrastino l'attività di balneazione;
- f. dovranno essere segnalati, in corrispondenza dell'imboccatura a terra, mediante appositi cartelli, rispondenti ai requisiti di cui al punto 2.1, recanti la dicitura:

***"RISERVATO AL TRANSITO DEI NATANTI/IMBARCAZIONI – DIVIETO DI  
BALNEAZIONE***

**11.5 NORME DI COMPORTAMENTO ALL'INTERNO DEI CORRIDOI DI LANCIO:**

- a. è vietata la balneazione, la sosta e l'ancoraggio di qualsiasi unità, fatta eccezione per quelle destinate al salvataggio.
- b. Le unità a vela non dotate di motore, ivi comprese le tavole a vela, devono attraversare i corridoi ad andatura ridotta al minimo necessario a garantire il governo del mezzo procedendo comunque con la massima prudenza.
- c. tutte le unità a motore, ivi compresi gli *acquascooters*, quando impossibilitate a transitare con motore spento o sollevato, devono attraversare il corridoio a lentissimo moto e comunque ad una velocità non superiore a 3 (tre) nodi, rimanendo all'interno degli stessi e prestando sempre e comunque la massima cautela;
- d. le moto d'acqua, devono attraversare i corridoi di lancio in dislocamento e comunque ad una velocità tale da evitare che il tubo di scarico, nella spinta propulsiva, fuoriesca dall'acqua;

- e. è consentita alle unità a motore la navigazione in dislocamento in prossimità dell'imboccatura dei corridoi di lancio, ai soli fini dell'entrata ed uscita dai medesimi.
- f. È fatto assoluto divieto di ormeggiare e/o ancorarsi all'interno dei corridoi di lancio, fatta eccezione per la specifica previsione di cui al successivo articolo 14, nonché ai relativi gavitelli di delimitazione degli stessi,

## ARTICOLO 12 DISCIPLINA DEI SUBACQUEI IN IMMERSIONE E DEI BAGNANTI

Tutte le unità navali, di qualsiasi tipo e dimensione, in navigazione nelle acque del Circondario Marittimo di Fano, dovranno prestare la massima attenzione all'eventuale presenza in mare di segnali diurni o notturni, come da precedente articolo 2, che segnalino subacquei in immersione ovvero bagnanti intenti nell'attività di nuoto.

In caso di avvistamento di tali segnali, le unità navali dovranno procedere con la massima cautela, mantenendosi ad una distanza non inferiore a 100 (cento) metri dal galleggiante di segnalazione, dalla luce lampeggiante gialla e dal mezzo nautico di appoggio.

## ART. 13 VOLO DA DIPORTO O SPORTIVO (VDS)

Al fine di garantire la sicurezza della balneazione, lungo i litorali ed eccetto quando strettamente necessario per il decollo e l'atterraggio su aeroporti costieri, dal **1 giugno al 30 settembre** compresi, è vietato, agli apparecchi di cui all'articolo 2, lettera b) (veicoli da diporto sportivo - VDS) del D.P.R. 133/2010, il sorvolo delle spiagge e degli specchi acquei ad esse prospicienti, ad un'altezza inferiore ai 1000 ft (300 metri).

Tale prescrizione non si applica agli aeromobili di Stato e di soccorso.

Durante la stagione balneare, gli apparecchi idrovolanti o anfibi possono ammarare, flottare e decollare ad una distanza non inferiore a 1.000 (mille) metri dalla costa, con le modalità ed in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'Autorità Marittima competente.

## ARTICOLO 14 DISPOSIZIONI SPECIALI

- 14.1** Nei tratti di litorale interessati dalla presenza di ostacoli quali, barriere soffolte e/o emerse o comunque opere di difesa della costa da fenomeni erosivi, la balneazione e la navigazione con i piccoli natanti dovranno essere svolte con la massima prudenza, per evitare pericoli derivanti dalla risacca, dal moto ondosso e comunque dalla concreta esistenza di detti ostacoli.
- 14.2** In località Torrette e Ponte Sasso del Comune di Fano, ed in particolare dallo specchio acqueo prospiciente il *Camping Stella Maris* e fino allo specchio acqueo prospiciente lo stabilimento *Wood*, e lungo l'intero litorale del Comune di Mondolfo, in ragione dell'andamento di massima omogeneo di dette scogliere, insistenti all'interno dei 300 metri dalla battigia - e precipuamente dello sviluppo delle stesse poste ad una distanza, dalla costa, tra i 240 ed i 280 metri circa - a tutela della sicurezza dei bagnanti, il limite delle acque riservate alla balneazione è individuato dalle linee delle scogliere esistenti ed il tracciato di gavitelli, di cui all'articolo 3.2, deve essere posto in corrispondenza di dette opere di difesa costiera,

internamente alle stesse.

In ogni caso, in corrispondenza dei varchi / aperture tra le diverse scogliere consecutive, devono essere collocati, evidenti anche da mare, almeno due dei detti gavitelli rossi di segnalazione. Tale previsione, posta ad esclusiva tutela dei bagnanti e della salvaguardia della pubblica incolumità, non esime dall'obbligo di garantire lo svolgimento, in sicurezza, dell'attività balneare nelle acque esterne, contigue alle scogliere esistenti e la sorveglianza delle stesse da parte dell'addetto al salvamento, anche da mare, a bordo del mezzo nautico dedicato.

- 14.3** In ogni caso il limite delle acque riservate alla balneazione non potrà essere posto a distanza inferiore a metri 200 dalla battigia.
- 14.4** In località *Metaurilia* del Comune di Fano, in considerazione della presenza di scogliere poste direttamente sulla battigia o comunque nell'immediata prossimità della stessa ed elevate, rispetto al livello del mare, di circa 2 metri, la postazione di salvataggio, qualora la detta barriera impedisca fisicamente la sorveglianza del prospiciente specchio acqueo interessato dalla balneazione ed il pronto intervento dell'addetto al salvataggio, potrà essere posta in essere con soluzioni e modalità diverse, in deroga a quanto disciplinato dalla presente Ordinanza, in ragione di una mirata progettualità, funzionale alla specifica conformazione dell'arenile, e da condividere - preventivamente all'inizio della stagione Balneare - con gli Enti/ Amministrazioni interessati, ciascuno per quanto di propria competenza. In ogni caso, dovranno porsi in essere tutte le azioni atte alla sorveglianza ed alla tutela e salvaguardia della vita umana in mare, da parte dell'assistente ai bagnanti e dei soggetti con egli obbligati giusta articolo 7.4.
- 14.5** Nelle zone di alaggio per le unità della piccola pesca, così come individuate dai Piani Particolareggiati delle spiagge, in considerazione delle numerose operazioni di alaggio e di varo cui le stesse sono soggette ed il conseguente possibile pericolo determinato dai cavi in tensione, è autorizzata - nelle ore diurne e solo qualora le condizioni meteomarine lo consentano - la sosta e l'ormeggio, unicamente delle unità da pesca, all'interno dei corridoi di lancio prospicienti le predette zone di alaggio, ad un battente d'acqua non inferiore alla batimetrica di 1 metro, in condizioni di assoluta sicurezza per la balneazione e comunque, tali da non ostacolare il transito, né arrecare ostacolo, alla partenza/atterraggio, di eventuali mezzi di soccorso.
- 14.6** Fermi restando i limiti sopraddetti, e salvo ogni diversa e più restrittiva prescrizione eventualmente imposta dalla legge o da altri provvedimenti regolamentari e/o ordinatori, durante la stagione balneare, nella fascia di mare per una estensione di 1.000 metri dalla linea di costa, è fatto obbligo, a qualsiasi unità, di navigare a velocità non superiore ai 10 nodi, mantenendo lo scafo in dislocamento, così come previsto con specifica Ordinanza della Capitaneria di Porto di Pesaro.

#### ARTICOLO 15 DISPOSIZIONI DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dalle presenti norme, si rinvia alle vigenti disposizioni ed in particolare alle Ordinanze di polizia emanate dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Fano e consultabili sul sito [www.guardiacostiera.it/fano](http://www.guardiacostiera.it/fano).

## ARTICOLO 16 DISPOSIZIONI FINALI

- 16.1** La presente Ordinanza, che sostituisce ed abroga la propria precedente Ordinanza n. 13 /2012, entra in vigore il giorno 25 maggio 2016 e dovrà essere esposta, a cura dei concessionari di stabilimenti balneari e dei Comuni, in luogo ben visibile agli utenti, per tutta la durata della stagione balneare.
- 16.2** I divieti di navigazione di cui alla presente Ordinanza, non si applicano alle unità navali della Guardia Costiera, degli altri corpi di Polizia e, quando in attività, ai mezzi autorizzati che effettuano campionamenti della flora/fauna marina e delle acque medesime.
- 16.3** Quale strumento di ausilio ai Concessionari di strutture balneari ed ai Comuni, è predisposta l'allegata *check-list* di autoverifica e controllo (*Allegato 4*) che non è, in ogni caso, da considerarsi esaustiva dell'applicazione di tutte le disposizioni in vigore ma rappresenta, unicamente, ausilio nell' autoverifica circa l'ottemperanza della struttura balneare e della spiaggia libera, alle principali previsioni in materia di sicurezza previste dalla presente Ordinanza di Sicurezza ed, in parte, dalle disposizioni della Regione Marche e dei Comuni costieri. La *check list*, debitamente precompilata, dovrà essere conservata presso la struttura balneare ed esibita agli accertatori in occasione dei controlli.
- 16.4** I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato ovvero diverso ed altro più grave illecito, e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, saranno puniti ai sensi degli artt. 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione, del Titolo V del Decreto Legislativo del 18.07.2005 n. 171, del D.M. 146/2008 in materia di Diporto nautico e successive modificazioni ed integrazioni, del D.lgs. n. 4 del 09.01.2012, del D.P.R. n. 1639 del 02 ottobre 1968 in materia di pesca marittima ovvero dall'art. 650 del Codice Penale.  
Si fa ferma l'applicazione della attinente normativa speciale, per gli specifici illeciti di carattere sanitario.
- 16.5** È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicazione verrà assicurata mediante affissione all'albo dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Fano e dell'Ufficio Locale Marittimo di Marotta, agli albi dei Comuni rivieraschi di Fano e Mondolfo, inclusione nella pagina web dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Fano sul sito istituzionale [www.guardiacostiera.it](http://www.guardiacostiera.it), e previa diffusione alla Stampa ed alle locali Associazioni di categoria - con l'obbligo di esporla in luogo ben visibile al pubblico ed all'utenza, nonché di darne conoscenza ai propri associati-.

Fano, 24 maggio 2016

IL COMANDANTE  
T.V. (CP) Eliana DI DONATO

All'Ufficio Circondariale Marittimo

Largo della Lanterna n. 3

61032 – FANO –

e-mail: ucfano@mit.gov.it

**Oggetto: comunicazione di svolgimento del servizio di salvataggio in forma associata**

I sottoscritti,

1. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, legale rappresentante della società \_\_\_\_\_ (apporre timbro lineare della società), titolare della concessione demaniale marittima n. \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, riportante all'insegna \_\_\_\_\_, ed avente un fronte mare pari a mt. lineari \_\_\_\_\_;
2. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, legale rappresentante della società \_\_\_\_\_ (apporre timbro lineare della società), titolare della concessione demaniale marittima n. \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, riportante all'insegna \_\_\_\_\_, ed avente un fronte mare pari a mt. lineari \_\_\_\_\_;
3. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, legale rappresentante della società \_\_\_\_\_ (apporre timbro lineare della società), titolare della concessione demaniale marittima n. \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, riportante all'insegna \_\_\_\_\_, ed avente un fronte mare pari a mt. lineari \_\_\_\_\_;

**DICHIARANO**

ai sensi dell'art. \_\_\_ dell'Ordinanza n. 26/2016 dell' Ufficio Circondariale Marittimo di Fano,

- di assicurare, per la stagione balneare 20\_\_\_, il servizio di assistenza bagnanti in forma associata, per un fronte mare complessivo di metri lineari \_\_\_\_\_;
- che l'estremità Nord del fronte mare coperto dalla postazione coincide con il limite Nord della concessione denominata \_\_\_\_\_ e che l'estremità Sud coincide con il limite Sud della concessione denominata \_\_\_\_\_;

- che la/le postazione/i di salvataggio, in numero di \_\_\_\_\_, sarà/saranno ubicata/e presso \_\_\_\_\_, come da planimetria allegata;
- il servizio di salvataggio sarà svolto da n° \_\_\_\_\_ assistenti bagnanti, di cui si allegano copie dei relativi brevetti di abilitazione ovvero, il servizio di salvataggio è stato affidato alla società/cooperativa denominata \_\_\_\_\_;

Si allega:

- planimetria riportante il numero e l'esatta dislocazione delle postazioni di salvataggio;
- copia dei brevetti degli assistenti bagnanti in servizio.

Firma (leggibile) dei concessionari

---

**SCHEDA CENSIMENTO**

La presente scheda notizia deve essere compilata e sottoscritta dai soggetti interessati e fatta pervenire a cura dei concessionari/gestori di stabilimenti balneari/spiagge libere/colonie marine e, comunque, da chiunque sia tenuto a istituire o intenda istituire il servizio di salvataggio conformemente a quanto stabilito dal presente provvedimento, all' Ufficio Circondariale Marittimo di Fano – anche via e-mail (ucfano@mit.gov.it). I titolari/gestori delle strutture balneari che assicurano il servizio di salvataggio in forma collettiva devono compilare unicamente il quadro A). Una nuova scheda dovrà nuovamente essere inviata nel caso in cui i dati relativi ai soggetti che effettuano la sorveglianza cambino nel corso della stagione balneare.

Comune di \_\_\_\_\_ – località \_\_\_\_\_  
**Stabilimento balneare denominato** \_\_\_\_\_

<b>INFO STABILIMENTO</b>	Generalità del titolare/gestore (o legale rappresentate se trattasi di società):
	Sig. _____ nato a _____ il _____ e. residente a _____ (_____) in via _____ n° _____
	N° identificativo dello stabilimento balneare _____
	Ampiezza fronte mare pari a mt. lineari _____
	Colorazione degli ombrelloni _____
	Esiste corridoio di lancio _____
	Utilizzo anche di Moto d'acqua per il salvataggio SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
	Utilizzo anche di SUP Rescue per il salvataggio SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
	Recapito telefonico di rete fissa dello stabilimento _____
	Recapito telefonico di rete mobile del referente della spiaggia _____
Indirizzo e-mail _____ – num. Fax _____	

<b>INFO SALVATAGGIO</b>	Servizio in forma associata SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
	Assistenti ai bagnanti:
	1. Sig. _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ in via _____ n° _____ Brevetto rilasciato da _____ in data _____ Recapito telefonico di rete mobile dell'assistente ai bagnanti _____
	2. Sig. _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ in via _____ n° _____ Brevetto rilasciato da _____ in data _____ Recapito telefonico di rete mobile dell'assistente ai bagnanti _____
	3. Sig. _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ in via _____ n° _____ Brevetto rilasciato da _____ in data _____ Recapito telefonico di rete mobile dell'assistente ai bagnanti _____

Firma del titolare/gestore/legale rappresentante

Firma dell'/degli addetto/i alla sorveglianza  
(nel caso in cui la struttura balneare assicuri in proprio l'assistenza ai bagnanti)



**ALL'UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO FANO - GUARDIA COSTIERA  
di FANO**

Numero 0721/801329 - email: [ucfano@mit.gov.it](mailto:ucfano@mit.gov.it)  
PEC: [cp-fano@pec.mit.gov.it](mailto:cp-fano@pec.mit.gov.it)

**SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INCIDENTI – ANNO 2016**

Data evento \_\_\_\_\_ ora evento \_\_\_\_\_

Stabilimento balneare denominato \_\_\_\_\_

Spiaggia libera \_\_\_\_\_

Via / p.zza \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_

Tipo evento \_\_\_\_\_

Luogo intervento	<input type="checkbox"/> Spiaggia	<input type="checkbox"/> Scogliera	<input type="checkbox"/> Mare – distanza dalla battigia mt. _____
Condizioni meteo	<input type="checkbox"/> Cattivo	<input type="checkbox"/> Buono	<input type="checkbox"/> Variabile tendente al miglioramento <input type="checkbox"/> Variabile tendente al peggioramento
Stato del Mare	<input type="checkbox"/> Calmo	<input type="checkbox"/> Poco mosso	<input type="checkbox"/> Mosso <input type="checkbox"/> Agitato
Vento	<input type="checkbox"/> Assente	<input type="checkbox"/> Debole	<input type="checkbox"/> Forte
<input type="checkbox"/> Bandiera bianca issata		<input type="checkbox"/> Bandiera rossa issata	

**DATI DELL'ASSISTITO**

EVENTUALMENTE DISPONIBILI:

COGNOME \_\_\_\_\_

RESIDENZA: \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

COMUNE: \_\_\_\_\_

DATA DI NASCITA \_\_\_\_\_

Eventuale Nazionalità', se non italiano:  
\_\_\_\_\_

LUOGO DI NASCITA \_\_\_\_\_

SESSO  M  F

ETA'(in mancanza di dati anagrafici) \_\_\_\_\_



### TIPO DI EMERGENZA

<input type="checkbox"/> Annegamento <input type="checkbox"/> Svenimento <input type="checkbox"/> Trauma <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Mal di testa <input type="checkbox"/> Dolore al torace <input type="checkbox"/> Ferita da taglio	<input type="checkbox"/> Vomito <input type="checkbox"/> Crisi di panico <input type="checkbox"/> Emorragia <input type="checkbox"/> Convulsioni	<input type="checkbox"/> Dolore all'addome <input type="checkbox"/> Contatto medusa <input type="checkbox"/> Puntura di pesce * <input type="checkbox"/> Puntura di insetto * <input type="checkbox"/> Altro (.....) <small>(specificare tipologia, se nota)</small>
--	---	---	---

Organizzazione di soccorso allertata al presentarsi dell'evento	<input type="checkbox"/> 1530 (GUARDIACOSTIERA) <input type="checkbox"/> 118 <input type="checkbox"/> 0721-801329 <small>(DIRETTO UFFICIO CIRCONDARIALE M MO FANO)</small>	<input type="checkbox"/> 112 (Carabinieri) <input type="checkbox"/> 113 (Polizia di Stato) <input type="checkbox"/> 115 (Vigili del Fuoco) <input type="checkbox"/> Altro
---	---	--

Particolari da segnalare ed azioni intraprese:.....


.....

.....

.....

.....

Nome per esteso dell'Assistente bagnanti compilatore e Firma	..... .....
--	----------------



Allegato n. 4 – Ordinanza di Sicurezza Balneare 26/2016



CHECK-LIST AUTOVERIFICA

Litorale: \_\_\_\_\_

Zona \_\_\_\_\_

Stabilimento balneare denominato/Spiaggia libera \_\_\_\_\_

N° \_\_\_\_\_

Concessione Demaniale Marittima n° \_\_\_\_\_ Registro n° \_\_\_\_\_, Repertorio n° \_\_\_\_\_

Pratica n° \_\_\_\_\_ rilasciata dal Comune di \_\_\_\_\_, scadenza \_\_\_\_\_

È in regime di proroga sino alla data \_\_\_\_\_ giusta foglio n° \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

Concessionario: \_\_\_\_\_

Eventuali autorizzazioni: \_\_\_\_\_

La struttura balneare è gestita dal titolare della concessione demaniale marittima?.

SI  
 NO

L'attività è gestita ai sensi dell'art. 45/bis Codice della Navigazione dal \_\_\_\_\_

Il \_\_\_\_\_, in data \_\_\_\_\_, scadenza \_\_\_\_\_

In capo a \_\_\_\_\_

Segnalamento della zona di mare riservata alla balneazione con gavitelli di colore rosso posti a 300 metri dalla battigia paralleli alla costa ad una distanza di metri 50 l'uno dall'altro, comunque nel numero minimo di due.

SI  
 NO

**Cartello monitore** indicante il limite entro il quale possono bagnarsi i non esperti al nuoto (-1 METRO) – dicitura, redatta anche nelle tre lingue straniere: **LIMITE ACQUE SICURE**.

SI  
 NO

Segnalazione fonte di pericolo e scogliere(se in acqua boa gialla)

SI  
 NO

La fascia di metri cinque dalla battigia, è lasciata libera da unità, attrezzatura, impianto non finalizzata al salvataggio.

SI  
 NO

La fascia dei metri 3 per tutta l'estensione del radicamento dei pennelli e opere di difesa costiera presenti lungo il litorale e nelle acque riservate alla balneazione, è lasciata libera da unità, attrezzatura, impianti non finalizzati al salvataggio.

SI  
 NO

Esposizione ordinanze (Ufficio Circondariale Marittimo di Fano + Regolamento Comunale)

SI  
 NO

<p><b>Presenza di materiale di primo soccorso:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tre bombole individuali di ossigeno terapeutico monouso ovvero una bombola di ossigeno portatile, del tipo autorizzato a norma di legge ed omologato, regolarmente in commercio presso i rivenditori autorizzati, in corso di validità e pronte ed idonee all'utilizzo da parte del personale sanitario;;</li> <li>• una cannula di respirazione bocca a bocca;</li> <li>• un pallone AMBU o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti Autorità Sanitarie;</li> <li>• una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni ed i medicinali, in corso di validità, prescritti dalla normativa vigente</li> </ul> <p><b>Presenza locale di primo soccorso</b></p> <p><b>Presenza defibrillatore (Eventuale)</b></p>	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO  <input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO  <input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO
<p>Attivazione del servizio di assistenza e salvataggio.</p>	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO
<p>Apertura ai fini elioterapici dal _____ al _____ – presenza della cartellonistica prevista.</p>	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO
<p>Per il servizio di salvataggio, lo stabilimento si avvale dei seguenti addetti al salvamento: _____ / _____  Ovvero della seguente cooperativa/consorzio/associazione: _____</p>	
<p>In caso servizio di assistenza ai bagnanti non garantito o temporaneamente sospeso è predisposto ed esposto il previsto cartello "</p>	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO
<p><b>Dotazioni della postazione di salvataggio:</b></p> <p>binocolo, galleggiante di soccorso tipo "Rescue Can" (c.d. baywatch) , giubbotto di salvataggio tipo lifejacket; 300 metri di cavo di salvataggio, di tipo galleggiante, con cintura o bretelle o galleggiante di soccorso tipo "Rescue Can" (c.d. baywatch), su rullo, natante di colore rosso o arancione e casco di sicurezza (tipo rafting) (Eventuale)</p> <p>Il natante deve essere equipaggiato di: scalmi, remi, un salvagente anulare munito di sagola galleggiante lunga almeno 25 metri, di un mezzo marinaio o gaffa, ancorotto, maschera subacquea e pinne o mezze pinne di idonea misura</p>	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO
<p><b>Dotazioni minime di ogni stabilimento balneare e di ciascuna spiaggia libera:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• almeno due salvagenti anulari, di tipo conforme, in perfette condizioni di efficienza e pronti all'uso, muniti di sagola galleggiante, lunga almeno 25 metri,</li> <li>• una ASTA, sulla quale dovranno essere tempestivamente issate la bandiera rossa o bianca,</li> <li>• una BANDIERA ROSSA,</li> <li>• una BANDIERA BIANCA ,</li> <li>• UN MEGAFONO E/O UN IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA</li> </ul>	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO

Presenza <b>corridoio di lancio</b> : Esistenza di un titolo autorizzativo e della comunicazione preventiva all'Autorità marittima	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO
Esistenza di una <b>Piscina/Vasca</b> ,  In caso positivo, presenza di un assistente ai bagnante dedicato in maniera esclusiva  Se la piscina non è utilizzata, è interdetta all'uso?	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO  <input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO  <input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO

**NOTA:**

ATTENZIONE LA PRESENTE LISTA DI CONTROLLO E' DA UTILIZZARE UNICAMENTE QUALE LINEA GUIDA PER I CONCESSIONARI DI STABILIMENTI BALNEARI, AI FINI DELL'AUTOCONTROLLO E NON E' DA CONSIDERARSI ESAUSTIVA DI TUTTI GLI OBBLIGHI E DOVERI STABILITI DALL'ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE N. 26/2016

DATA \_\_\_\_\_

IL CONCESSIONARIO/REFERENTE DELLA SPIAGGIA

\_\_\_\_\_